# CENNI SULL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE AL PERSONALE



# CENNI

## SULL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

## RELATIVAMENTE AL PERSONALE

(Estratto dall' *Eco dei Tribunali*, NN. 1769, 1770).



VENEZIA
Tipi Locatelli
1867.

Amico.

Il favore onde mi parve venissero accolti dall'on. Borgatti, allora Ministro di grazia e giustizia, alcuni miei accenni sull'organizzazione giudiziaria da adottarsi nel Regno, con riguardo a quella tuttavia vigente nella Venezia, mi confortò a porre in iscritto con qualche ordine quelle idee, nell'intendimento di farle pervenire al Ministro stesso, affinchè, se non altro, la vista materiale del fascicolo che le racchiudeva, risvegliandogli alla memoria la lieta accoglienza altra volta alle medesime accordata, valesse a disporlo a farvi ancora buon viso nel momento decisivo. Sperava con ciò di contribuire, per quanto era in me, ad imprimere alla grande innovazione che si stava preparando, quell' indirizzo, il quale, fin da allora, era vivamente agognato non solo dal Foro, ma da ogni ordine di cittadini.

Ti son note le sopravvenute vicende ministeriali e parlamentari; sicchè è inutile che ti dica che il mio desiderio rimase inadempiuto.

Ma ora che la pubblica opinione si agita più che mai intorno a questa vitale questione dell' organamento giudiziario, ed uomini competenti e dotte associazioni vanno in mille guise esponendo le loro vedute sulle riforme da praticarsi al sistema giudiziario italiano prima che venga attivato in queste Provincie, io penso non sia inopportuno, e forse anco non senza profitto, che, trattandosi di argo-

mento tanto intimamente connesso colla propria esistenza, anche dal seno della Magistratura abbia ad innalzarsi una voce, al doppio scopo, e di far palese, come, lungi dal mostrarsi restia ai principii universalmente acclamati, la Magistratura della Venezia li professi essa medesima di gran cuore, nè si periti all' uopo di propugnarli; e di avvalorare col suo concorso l' espressione di quella solenne pubblica manifestazione ch' è pegno e suggello, più che altro mai, della bontà e giustizia della causa che si vuol far trionfare.

Compreso di tale pensiero, mi sono risovvenuto del mio manoscritto, che stava ancora presso l' amico che gentilmente si era incaricato di presentarlo al Ministro, e lo ritirai.

Fattomi a rileggerlo, mi parve che nel suo concetto generale, benchè si preoccupi in principalità della sorte dei funzionarii giudiziarii, sempre in contingenza nei nuovi ordinamenti, potesse pur rispondere alle esigenze dell' occasione.

Il piano proposto tende a salvare almeno l' ossatura di quel magnifico edifizio forense che con ottimi risultati, e con generale soddisfazione da un mezzo secolo funziona in queste Provincie, additando in qual maniera, anzichè abbatterlo miseramente, come vorrebbesi, brano a brano si possa facilmente, con qualche lieve innesto, acconciarlo alle nuove libere istituzioni, e costruire così all' aura fecondatrice delle medesime un organismo più produttivo, più consistente, più completo e tale da esser accolto con plauso da tutto il Regno, come, senza contrasto, migliore dell' attuale; e tende inoltre a far conoscere che se la Magistratura della Venezia si mostra reluttante ad accettare il sistema italiano tal quale si

trova, non è già, secondo taluno potrebbe supporre, per isfuggire alla fatica di apprendere le nuove leggi, ma solo per la brama che sente di vederle previamente riformate giusta i bisogni del tempo, ed i voti della Nazione; onde i molteplici interessi che vanno inevitabilmente congiunti al tramutamento d'un intero sistema di legislazione, abbiano possibilmente a soffrire una sola scossa, anzichè due, come avverrebbe senz' altro, se appena attuato qui il vigente organamento italiano, si dovesse tosto pensare ad una nuova radicale riforma.

Ad ogni modo eccoti il manoscritto. Se non lo credi del tutto indegno del pubblico, accordagli ospitalità nelle onorate colonne del reputato tuo *Eco*, di cui, come sai, fui sempre fido compagno sino dai suoi primi passi; chi sa che sotto gli auspicii della *tua firma*, non trovi nel suo cammino quel credito che colla mia sola, povera ed ignota, non potrebbe sperare giammai.

Abbiti una stretta di mano, e credimi

Venezia, 6 maggio 1867.

Aff.mo.
T. SOMMITA'.

*(Segue il rapporto al Ministro).*

Eccellenza!

Come la Venezia ha salutato con vera esultanza la sua felice riunione politica colle altre Provincie sorelle, così dessa farà vivo plauso al momento nel quale le sarà dato di stringer maggiormente cotesto benaugurato nodo nell' unificazione amministrativa. Ma le diverse leggi che reggono l' interno organismo del Regno, risentonsi troppo della fretta onde vennero compilate, motivo per cui non andò guari dalla loro attivazione, che unanime si alzò un grido di riprovazione congiunto al desiderio di vederle prontamente modificate a seconda dei reali bisogni e delle aspirazioni della Nazione. Ed il Governo, fattosi capace dalla triste prova, della loro inettitudine, si convinse del bisogno di procedere ad una revisione generale, onde dar loro un' impronta ed un indirizzo uniforme il quale, emancipandole da gretti ed inopportuni dettagli, e da improvvide diffidenze, le rendesse accette alle moltitudini e degne di una grande Nazione. Molte Commissioni infatti furono a tale intento istituite, e dalla attività, esperienza e dottrina loro il paese sta ora attendendo il compimento di un voto tanto legittimo.

Fra le leggi che si sono designate, specialmente in queste Provincie, come bisognevoli di radicale riforma, vanno senza dubbio annoverate quelle concernenti l' organamento giudiziario. La pubblica opinione si è profondamente commossa all' idea che potesse venir in epoca prossima introdotto nella Venezia il sistema giudiziario già in funzione nel Regno; essendochè intravvedeva nel medesimo, oltre a molti altri inconvenienti, assai minori guarentigie sulla moralità, istruzione e rettitudine dei

giudici, che non in quello tuttora qui in vigore. Il metter mano pertanto a cotesto sistema, che valse alla Magistratura della Venezia la stima ed il rispetto di tutta la colta Europa, particolarmente nelle materie civili, onde sostituirvi l' infelice organismo italiano, prima di aver subìto la desiderata riforma, sarebbe non tanto un compito arduo e difficile, quanto un attentato odioso e sacrilego.

Chi pertanto, a sussidio degli studii che si stanno facendo sull'argomento, si provasse di proporre un ordinamento giudiziario, che, senza ferire legittime suscettibilità personali, o turbare interessi già acquisiti, conciliasse il sistema attuale del Veneto colle esigenze della libera vita e della pubblicità dei giudizii, e colle ineluttabili pressure del r. Erario, farebbe opera, io penso, non affatto indegna di lode e d' incoraggiamento.

Quantunque io conosca d' essere di lunga mano inferiore a tanto impegno, pure sotto l' egida di sì nobile pensiero oso uscire dal mio umile nicchio per assoggettare ai riguardi dell' E. V. il piano di ordinamento giudiziario qui occluso; il quale, sebbene non sia più che un abbozzo, parmi nella sostanza raggiunger possa lo scopo desiderato. Se la E. V. non lo troverà in tutto meritevole di esser condannato alle fiamme, potrà forse spigolarvi qua e là qualche utile applicazione, ben sicuro che, così operando, avrà reso omaggio alle aspirazioni di queste Provincie, di cui il mio progetto non è che il povero porta-voce. Egli è collo scambio delle idee e col mutuo lavoro, che si raggiungono i grandi scopi sociali. Ogni buon cittadino deve concorrere a portare la sua pietra pell' edifizio nazionale, ed io pure vi reco la mia. Potrà bensì l' architetto trovarla informe o troppo friabile, e lasciarla in disparte, non sapendo come e dove collocarla; ma, non per questo sarà meno apprezzabile la buona volontà di chi, riputandola atta a qualche cosa,

non si peritò di sobbarcarsi spontaneo alla fatica di portarla sul sito. Se pel timore di non far bene, tutti si astenessero dal lavoro, l'edifizio resterebbe sempre un desiderio.

Si dirà forse: Il vostro progetto non è in sostanza che il sistema organico lasciato dallo straniero. Ciò non è affatto vero; ma supposto che lo sia, rispondo: che l'Austria ha mantenuto pel Lombardo-Veneto un'ordinamento giudiziario particolare, il quale, indipendente da Vienna, restò lunga pezza soggetto all'apposita suprema Corte di giustizia sedente in Verona; che tale ordinamento fu ricalcato in sostanza dal preesistente sotto il primo Regno d'Italia; che quindi quell'organamento può ritenersi essenzialmente come d'origine italiana. Ad ogni modo io opino che si abbia a far tesoro del buono colà dove si trova, posciachè in fin dei conti il buono è sempre buono, quand'anche la mano che ce lo porge ci tornasse poco gradita.

È ben inteso che volendosi attivare in tutto il Regno una nuova organizzazione qualsiasi, si rende anzi tutto indispensabile di riformare in conformità i Codici di procedura civile e penale; del che il Foro, ed il paese in generale non ne saranno punto desolati. Rispetto a ciò, non è qui toccato di volo, che quanto potesse *influire sull'assetto del personale*.

Si degni l'E. V. di aggradire i sensi della mia profonda stima e devozione, all'ombra dei quali ho l'onore di segnarmi

Di Vostra Eccellenza

Venezia li 8 gennaio 1867.

*Dev. servitore*, T. Sommità.

## Progetto di organizzazione giudiziaria relativamente al personale.

### I.

### *Del potere giudiziario in generale.*

Ha nel poter giudiziario una specie di sacerdozio, così geloso e grave, che gli antichi Re non reputavano dicevole affidarne al alcuno dei proprii sudditi l'esercizio, ma lo riserbavano esclusivamente per sè stessi.

Ed oggidì lo Statuto ci apprende che il potere giudiziario è il terzo potere dello Stato.

Ad esso infatti sono demandate le più alte e delicate mansioni. Qualunque controversia, così di diritto comune, come di diritto amministrativo, elettorale od altro, viene assoggettata alle sue decisioni.

Nè altrimenti potrebbe essere in un paese libero, lo studio delle diverse costituzioni politiche ammaestrandoci che tanto maggiore è nello Stato la somma della libertà quanto più estesa e completa si trovi l'azione del poter giudiziario.

Se tanta è dunque l'importanza di questo potere, esso ha d'uopo di grande autorità e della più ampia libertà d'azione; la qual cosa non si otterrà, se non quando coloro che lo amministrano sieno dotati dei seguenti tre requisiti: *integrità*, *indipendenza*, *istruzione*.

Le aspirazioni pertanto d'un Governo libero devono essere dirette a mettere i giudici in condizione da possedere siffatte qualifiche; ed ecco quali sarebbero i mezzi che si ritengono atti a raggiungere cotesto nobile scopo:

1. *Inamovibilità dei giudici;*

2. *Assoluta loro indipendenza dal Governo, e specificatamente dal pubblico Ministero che n' è l' organo;*

3. *Conveniente retribuzione;*

4. *Istituzione delle tre Istanze.*

1. La inamovibilità dei giudici sia una verità e non una illusione. I giudici sono uomini, e quindi, dal più al meno, soggetti alle passioni umane; laonde perchè si determinino ad emettere, all'evenienza del caso, imparzialmente e senza timore di compromettersi davanti al Governo, il loro voto coscienzioso, è mestieri che siano sicuri che il Governo non avrà il potere di molestarli col tramutarli dal loro posto, cosa che potrebbe avere talvolta l' aspetto d' un vero castigo.

2. Per lo stesso motivo i giudici devono in massima essere affatto indipendenti dal Governo; e rispetto al Regno d' Italia cotesto suggerimento si rapporta segnatamente alla emancipazione assoluta del personale giudicante dal pubblico Ministero. Come potrà dirsi indipendente il poter giudiziario, e quali guarentigie potrà avere di tale indipendenza, fino a tanto che sussiste una specie di soggezione fra i giudici ed il capo del pubblico Ministero, dal quale, giusta le direttive vigenti, partono le informazioni, anzi talvolta, in onta a quella del presidente, dipende la proposta dei movimenti dei funzionarii giudiziarii? Non è forse possibile di dubitare che un giudice di coraggio e di coscienza, il quale osasse opporsi alle proposte del pubblico Ministero, non possa più progredire nella carriera, colpito dalle informazioni sinistre, che, a rappresaglia, fosse per dargli lo stesso pubblico Ministero? E poi non presentasi, come una vera mostruosità, che il pubblico Ministero, il quale nelle udienze giudiziali non è più che una parte e sta soggetto al potere discrezionale di chi le presiede, disponga poscia od almeno influisca, fuori dell' udienza, sul destino dei giudici, eser-

citando alla sua volta sopra di loro una ben più vera ed efficace supremazia?

I due poteri siano pur paralleli, ma affatto indipendenti l' uno dall' altro.

3. Perchè il giudice si serbi onesto ed imparziale è necessario inoltre che sia bastantemente retribuito. Finchè sarà stretto dal bisogno, il pover' uomo dovrà lottare del continuo fra il dovere e la prevaricazione, e, a lungo andare, questa la vincerà.

Ma supposto pure ch' ei non abbia a declinare dalla via dell' onore, colle condizioni preparategli dal sistema italiano, ei sarà condannato a trascinare la vita in continue angustie e privazioni per sè e per la sua famiglia; ed allora avrà egli la forza di conservare quella pacatezza di mente, e quella serenità d' animo, che sono indispensabili per vedere le cose nel loro vero aspetto e proferire un retto giudizio?

Ma pur troppo verrà giorno in cui non gli sarà più possibile tirare innanzi in cotesta grama esistenza, e per vivere sarà costretto, suo malgrado, ad incontrare dei debiti o a ricevere dei regali. Allora, in mezzo alle obbligazioni, in mezzo ai riguardi particolari cui sarà legato verso taluno de' suoi amministrati, come potrà egli, col raddoppiarsi i fastidii, conservare la necessaria imparzialità? Come potrà e con qual esito esercitare quell' autorità e quell' ascendente, in tante mansioni gelose e delicate, che a lui la legge demanda, e la cui riuscita dipende in gran parte dal contegno e dalla considerazione personale del giudice?

La vita costa ogni giorno più, in proporzione della progressiva carezza degli articoli necessarii a mantenerla decentemente, e delle ognor più crescenti esigenze del consorzio sociale. Dall' epoca del primo Regno d' Italia, si può calcolare che oggidì il vivere costi il doppio. Eppure a quell' epoca gli onorarii assegnati ai giudici di prima

Istanza erano ben più lauti di quelli che oggidì loro accorda l'attuale Governo italiano; erano presso a poco quali li conservò il Governo austriaco; ed è appunto in tale misura che, malgrado le tanto più onerose condizioni economiche del giorno, si vorrebbero conservare colle proposte che si assoggettano alle benevole considerazioni del Governo.

Gittando uno sguardo sulle tabelle dei salari concessi agli impiegati d'altre categorie, si riscontra che taluni, come, per esempio, delle poste e dei telegrafi, destinati unicamente a lavori manuali, comunque gelosi, sono compensati più generosamente d'un giudice di prima Istanza, il quale, dopo aver sciupato un capitale non piccolo nella sua educazione e nella pratica forense, è chiamato a decidere niente meno che della libertà, dell'onore, delle sostanze o della vita dei cittadini.

Simile sproporzione non è punto giustificata, e nello stesso tempo torna poco lusinghiera e poco incoraggiante pel ceto dei giudici.

In somma non si domanda altro senonchè i giudici abbiano il mezzo di *vivere da galantuomini*.

Ma si obbietterà, al miglior trattamento dei giudici si oppongono le strettezze attuali delle finanze del Regno. A ciò si risponde: che col piano proposto l'Erario andrebbe invece ad avvantaggiarsi di contro a quanto ora dispendia col sistema vigente nelle altre parti d'Italia. *CHE I GIUDICI SIENO POCHI E BEN PAGATI.* Ecco il segreto onde dipende lo scioglimento del problema, di conciliare cioè la dignità e la indipendenza dei giudici, colle taccagne, ma inesorabili esigenze della Finanza.

A suo luogo sarà dimostrato in qual modo le nostre proposte provveggano a tale esigenza (capo XVI).

4. Parrà strano che fra i mezzi per rialzare la condizione morale dei giudici venga annoverata la istituzione delle tre Istanze. Cotesta questione, che tocca l'essenza

intima del sistema giudiziario, meriterebbe d' essere trattata coll' interesse e colla diffusione che merita; ma ciò ci recherebbe più lungi che non ci siamo proposti. Basti qui accennare, che noi ammettiamo in massima le tre Istanze come base del piano proposto.

Ma in questo luogo non ne facciamo parola, che come fattore influentissimo a formare un buon giudice, specialmente sotto il punto di vista dell' istruzione.

Come ciò si ottenga, si vedrà nel capitolo che tratta dei Tribunali (capo VI).

## II.

### *Della gerarchia giudiziaria e dei compartimenti giurisdizionali.*

Il potere giudiziario viene esercitato:

1. Da una unica suprema Corte di giustizia e Cassazione per tutto il Regno;

2. Dai Tribunali d' appello distribuiti in modo, che ciascuno eserciti giurisdizione sopra un territorio di due a tre milioni di abitanti

3. Dai Tribunali, dalle Preture e dai Conciliatori.

Riguardo alla Venezia, le circoscrizioni dei Tribunali e delle Preture saranno mantenute, presso a poco, quali attualmente si trovano, e sullo stesso piede si potrà in appresso modellarle nel resto del Regno.

In ogni Provincia vi sarà un solo Tribunale col titolo di *Provinciale*, nella sede della Prefettura. Codesto piano starebbe anco in armonia col progetto di abolire le vice-Prefetture, nella residenza delle quali, per effetto d' un falso sistema simmetrico, si è trovato d' ordinario d' istituire un' altro Tribunale, con quanto grande aggravio del regio Erario, lo dica la Lombardia, dove l' aumento dei Tribunali giunse al punto da portarli a più del

doppio dei preesistenti, cioè a diciasette, quando prima non erano che otto.

Così del pari le Preture conserveranno l'attuale compartimento, non senza potersene per avventura restringere il numero, ove si volesse spingere agli ultimi confini i riguardi finanziarii, come per esempio, riunendo quella di Serravalle e quella di Ceneda in una sola di prima classe, oggidì specialmente che le due contigue, già rivali cittadelle, si sono fuse in una sola sotto i fausti auspicii dell' Augusto nome del nostro Re; del pari si potrebbe concentrare quella di Auronzo nella vicina di Pieve di Cadore e l'altra di Loreo nella prossima di Adria, e così via. Ma al postutto, meglio sarebbe non fare innovazioni (meno la prima suggerita) per non urtare certe suscettibilità irritanti di campanile.

In queste Provincie è più sentito il bisogno di mantenere i giudici in una posizione decorosa e indipendente, che di moltiplicarne il numero; giacchè si ritiene che la prima condizione meglio guarentisca l'indipendenza e moralità loro. La copia e buona tenuta dei mezzi di comunicazione, intarsiati in ogni punto del territorio, rende fàcile il recarsi al luogo del Giudizio distrettuale, e nessun lagno venne mosso giammai per le troppe o mal comode distanze; se pur non vogliasi fatta eccezione rispetto a qualche località del Bellunese, per la quale fu fin qui provveduto e potrebbesi anche in appresso provvedere con opportune Commissioni giudiziali. D' altronde l'ottima istituzione dei conciliatori, che di buon grado si usufrutta dal sistema italiano, facilita il disbrigo dei piccoli affari più proprii della povera gente, a tal che questa non sarà più costretta che di rado ad allontanarsi dal proprio Comune.

Di più l'ampliata giurisdizione delle Preture nella materia civile contenziosa, come si propone al capo VIII,

farà meno o punto sentire il bisogno per gli abitanti della campagna di ricorrere ai Tribunali provinciali.

In massima è provato, che il troppo numero dei Giudizii, anzichè essere utile alla buona amministrazione della giustizia, promuove, e facilita più presto le cause futili e di puntiglio, motivo per cui non sarebbe opportuno, neppure sotto tal punto di vista, d' aumentarle d' avvantaggio.

### III.

*Divisione delle carriere d' ordine e di concetto.*

Interessa che sieno bene definite le due carriere d' ordine e di concetto, perchè non è giusto che coloro, che acquistarono una posizione mediante lunghi e regolari studii, profondendo spese non indifferenti a dar compimento alla loro educazione, veggano invaso il campo, con tanti sforzi guadagnato, da chi non è in grado di presentare simili titoli. D' altronde è interesse dello Stato, specialmente nell' ordine giudiziario, che ai posti di concetto sieno riserbati coloro, a favore dei quali milita la presunzione che abbiano acquistate cognizioni profonde e complete in tutto lo scibile legale, locchè generalmente non si ottiene che con un corso regolare e progressivo di studii teorici e pratici. Soltanto in via d' eccezione, qualche distinto impiegato d' ordine potrà, previo rigoroso esame, e mediante Decreto reale, essere ammesso alle mansioni di concetto.

Siffatto sistema si è rigorosamente osservato in queste Provincie, ed ha prodotti ottimi frutti.

### IV.

*Suprema Corte di giustizia e cassazione.*

Come mostra il suo titolo, accoppia le doppie mansioni di terza Istanza e di cassazione.

Al suo organismo si provvederà a seconda dei bisogni del servizio, giusta il sistema italiano. Ogni prestigio d'autorità e di splendore sarà accordato a questo grande corpo dello Stato, che sorge a custodia della legge, a palladio delle libere istituzioni, a scudo contro le esorbitanze e gli arbitrii da qualsiasi parte provengano.

Si è già accennato che viene ammesso in principio e segnatamente pel civile contenzioso il sistema delle tre Istanze, siccome quello che dà più consistenza ed ordine all' assetto giudiziario, e che presenta in pari tempo alle parti le maggiori guarentigie possibili sulla più retta e rigorosa applicazione delle leggi.

La suprema Corte pronuncia *in terza Istanza* sulle cause civili, le cui decisioni nelle Istanze inferiori furono discordi.

Contro due conformi sentenze non si dà *revisione*.

Può ricorrersi però alla *Cassazione* contro due conformi soltanto:

*a)* per manifesta ingiustizia;

*b)* per ommissione di formalità essenziali della procedura.

Siccome però l'esperienza dimostra, che nella massima parte dei casi non si ricorre in cassazione contro due conformi, se non per tentare un ultimo conato del puntiglio e del cavillo; così, a por freno a simili abusi, il ricorrente sarà tenuto ad effettuare un grosso deposito in danaro, il quale sarà perduto in favore dei poveri le quante volte il ricorso venisse rigettato.

Per difetti di procedura in sede di prima Istanza, anche l'Appello, sopra espressa domanda della parte appellante, potrà levare la pronunciata sentenza e rimandare la causa alla prima Istanza, affichè sieno emendati i difetti e sia proferita una nuova più regolare sentenza; sicchè la *cassazione*, per mancanze nella procedura, avrà luogo tanto nel caso suaccennato che i vizii di procedura

in prima Istanza non sieno stati presi a calcolo dall' Appello, quanto nel caso d'irregolarità di rito sopravvenuti in grado d'Appello.

L'udienza pubblica non avrà luogo presso la suprema magistratura in concorso delle parti, se non nel caso di *cassazione*.

Quando invece si tratterà di *decisione* di III. Istanza, non si procederà di regola a nuova audizione di parti, ma la Corte, sempre in seduta pubblica, deciderà motivatamente se sia da confermarsi la prima ovvero la seconda sentenza, e ciò soltanto sui verbali delle udienze dei Giudizii inferiori e sui documenti e prove state assunte, di cui le parti avranno già fatto uso nella causa; atti tutti che dovranno essere rassegnati all'uopo alla suprema Corte.

La massima adottata nel presente progetto ( vedi § sui Tribunali, N. VI ), che le parti non possono valersi di nuove prove od introduzioni nelle Istanze superiori, oltre a quelle usate in prima Istanza, rende affatto superflua una terza audizione di parti. Ciò valga anche a risparmio di tempo e di spese.

Nella materia criminale sarà conservato il sistema attuale italiano e segnatamente le Corti d'assisie, colle modificazioni che si troveranno opportune per conciliarlo colle nuove leggi che sono in aspettativa.

Anche contro le sentenze della Corte d'assisie sarà tenuto fermo il rimedio della cassazione; però, trattandosi di lievi mende nella procedura, ne verrà ordinata la correzione alla stessa Corte giudicante, senza uopo di delegarne un'altra a riassumerne il processo, con quanto inutile spreco di tempo e di danaro ne fanno fede gli atti del Ministero della giustizia.

È mantenuta alla Corte suprema ogni altra mansione alla medesima deferita dalle leggi del Regno.

## V.

### *Corti d' appello.*

Le Corti d'appello giudicano in seconda Istanza sopra tutte le cause civili e penali decise dai Tribunali provinciali, e sopra le cause definite dai Tribunali di commercio.

Più, alle stesse spetta la giurisdizione criminale come Corte d' assisie;

e tutte le altre attribuzioni in materia elettorale, ecc. secondo il prescritto dalle leggi italiane.

A studio d'economia e di semplificazione sarebbe forse opportuno sopprimer le Camere d' accusa, e non riescirebbe difficile sostituirvi una procedura più spiccia, e non meno tutelare della libertà personale.

In materia civile contenziosa l' Appello pronunzierà unicamente sullo stato preesistente di causa, vale a dire, sulle introduzioni e prove ventilate nella prima Istanza. La discussione in udienza pubblica non dovrà estendersi d'avvantaggio fuori di questa cerchia, ma potrà nullameno prendere uno splendido sviluppo nella confutazione o sostegno dei Motivi della prima sentenza, a seconda dei diversi interessi delle parti.

Come si disse nel precedente articolo, l' Appello, sopra espressa richiesta della parte soccombente, potrà ritornare la causa al primo giudice, onde siano emendati i rimarcati difetti di procedura, ritenuto poi sempre, che questi siano essenziali e tali da impedire od inceppare la completa e fondata cognizione della controversia.

Con siffatta disposizione, che già vige in queste Provincie con ottimo successo, si va notevolmente a diminuire il bisogno di ricorrere in cassazione.

Il presidente d' Appello, in concorso d' una Commissione di sei membri della Corte, designati dal Re, procede alle nomine degli impiegati subalterni d' ordine e fa le

proposte al Ministero sul rimpiazzo di tutti i posti vacanti, e sulle altre disposizioni intorno al personale nel territorio assegnato al rispettivo Appello.

In casi urgentissimi procede di conformità da sè, impetrando immediatamente sanatoria dal Ministro.

La pianta e gli onorarii della Corte d'appello, come nell'attuale organamento italiano, salve alcune modificazioni nel personale subalterno di concetto, ed in quello di ordine, che sono reclamate dalle vedute generali ond'è ispirato il nuovo piano.

## VI.

### *Tribunali provinciali.*

In ogni Provincia vi sarà un solo Tribunale avente giurisdizione sopra il territorio assegnato alla rispettiva Prefettura, ed avrà titolo di Tribunale provinciale.

È composto d'un presidente, d'uno o più vice-presidenti e d'un numero di giudici corrispondente alle esigenze del servizio.

Il personale giudicante è assistito dagli *aggiunti giudiziarii* e dagli *auditori.*

Vi sarà un cancelliere col necessario corredo di vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti per le mansioni di ordine e per l'esazione delle tasse.

Il presidente che, attesa la maggior importanza assunta dai Tribunali provinciali, in confronto dei civili correzionali, dev'essere rivestito di maggior grado ed autorità, avrà il rango di consigliere d'Appello.

Saranno distinti in due categorie di servizio; la prima con l'onorario di italiane L. 7000, e la seconda con quello di ital. L. 6000. Alla prima apparterranno i presidenti dei Tribunali delle città, ove ha sede una Corte di appello, e d'altri pochi più importanti; il rimanente spetterà alla seconda.

I vice-presidenti che avranno rango de' più anziani giudici di Tribunale provinciale percepiranno l'onorario di ital. L. 5000.

Pel motivo detto più sopra, i giudici de' Tribunali, in vista eziandio che sono giudici d' Appello delle Preture, e che seggono, secondo le nuove disposizioni, quali giudici nelle Corti d'assisie, godranno, a maggior decoro ed estimazione, del titolo di *consigliere* e rangheranno coi consiglieri di Prefettura.

I consiglieri provinciali saranno classati in tre categorie con avanzamento graduale per anzianità, cioè, 1/5 (I) con ital. L. 4500, 2/5 (II) con ital. L. 4000, 3/5 (III) con ital. L. 3500, salvi i diritti acquisiti.

I Tribunali provinciali trattano gli appelli nelle cause civili e penali giudicate dai pretori; decidono in prima Istanza di tutte le cause civili non demandate alla competenza dei pretori, e di tutte le cause penali non soggette ai pretori o non qualificate per la Corte d'assisie; più disimpegnano tutte le altre mansioni loro assegnate dalle leggi italiane.

Nelle città dove non si trova un Tribunale di commercio, i Tribunali provinciali tengono le veci di quello, eccettuati gli affari marittimi.

La trattazione delle cause civili presso i Tribunali provinciali si farà nel modo più completo, onde ne debba seguire un formale e positivo giudizio.

La pratica di poter far uso in grado d'Appello di nuove introduzioni e prove, tolta a prestito dal Diritto francese, siccome quella che rende affatto illusorio il beneficio delle due Istanze, sarà eliminata. Le parti, saranno obbligate di produrre all' udienza di prima Istanza tutto quanto credono possa giovare al loro assunto, nè sarà loro lecito d' alterare lo stato della causa in Appello. Col sistema attuale italiano, non ha in sostanza che un solo Giudizio, quello d'Appello; ed è qui soltanto dove le parti

riserbano ogni loro sforzo, onde riescire vincitrici, ben sapendo che, confermativa o riformativa, la decisione di seconda Istanza, sarà la sola valida ed efficace. Perciò poco o nulla curano il primo Giudizio, cui essi subiscono onninamente per servire ad una sterile esigenza di procedura, e che sogliono giustamente risguardare quale una formalità destituta d' ogni effetto giuridico. Cos' è di fatto il Giudizio di prima Istanza, se non una palestra accademica, un avvisaglia, un giuoco di nessuna seria conseguenza? Se non si vuole riformare il sistema, abbiasi allora il coraggio di proclamare, che in Italia non si hanno due Istanze, ma una, unica, come ai tempi dei patriarchi. Trionfi dunque la Finanza, e si sopprima d' un tratto tutte le prime Istanze, quali arnesi perfettamente inutili.

Ma oltre a tale sconcio che affetta l' armonia e la integrità dei Giudizii gerarchici, a tutto sfregio della Magistratura di prima cognizione, si ravvisa nell' adottato sistema un germe di demoralizzazione, che rode il corpo dei giudici di prima Istanza. Ed è qui che vogliamo toccare, come l' istituzione delle tre Istanze, sia pei giudici uno dei più precipui elementi di moralità e d' istruzione, come si è nel capo I accennato. Infatti, sapendo dessi che la loro prima decisione, in ultima analisi, non conta per nulla, qual cura si daranno di approfondarsi nella questione loro proposta, ed in generale, quale incentivo proveranno di dedicarsi allo studio della giurisprudenza e delle scienze affini, onde mettere solide basi ai loro criterii legali, dal momento che sanno come alle loro decisioni, siano buone o cattive, non si avrà riguardo veruno? Ed è in questa guisa che l' avversato sistema prepara il campo ad educare dotti e solerti consiglieri d' Appello?

Per converso, se sapessero che il lor Giudizio è positivo ed essenziale nel conto dei due conformi, al pari di quello d' Appello, e che il loro motivato sarà soggetto di sindacato e discussione nell' udienza di seconda Istanza,

con quanto maggior impegno e studio procederebbero alla decisione degli affari loro affidati?

Tutti gli enunciati inconvenienti saranno tolti mediante il sistema delle tre Istanze.

## VII.

### *Tribunali di commercio.*

Nelle città, dove il maggior sviluppo del commercio lo esiga, sarà conservato uno speciale Tribunale di commercio, il quale verrà organizzato, quanto al soldo e al rango degli impiegati, sul piede dei Tribunali provinciali. Alle udienze però e alle decisioni interverrà uno o più giudici commercianti, invitati di volta in volta dal presidente per turno, dal gremio di quelli, che sopra proposta della rispettiva Camera di commercio saranno nominati a tal fine dal Re, nel numero che si reputerà sufficiente; ed avranno, al pari dei giudici giurisperiti, voto deliberativo; ma voteranno dopo di quelli.

Hanno titolo di assessori commerciali; prestano servizio gratuito; durano in carica tre anni; tuttavia durante il primo periodo, dopo un anno, ne esce un terzo per sorte; dopo il secondo anno, un altro terzo dei rimasti, e dopo il terzo anno cessano coloro che hanno compiuto il triennio. Possono però essere confermati.

I Tribunali di commercio conoscono di tutte le cause commerciali comuni, il cui importo è superiore ad ital. L. 3000.

Quanto alle controversie dipendenti da cambiali o da contratti d' assicurazioni, ovvero di diritto marittimo, saranno tutte indistintamente di competenza dei Tribunali di commercio.

La specialità della materia, le maggiori pratiche cognizioni che esigono tali affari, e per alcune il rigore di forma, consigliano che si deferisca, nel raggio della ri-

spettiva Provincia, ad un Giudizio collegiale la decisione di tali controversie.

Per le cause marittime può assegnarsi secondo i casi ai Tribunali commerciali una giurisdizione più estesa di quella della Provincia in cui risiedono.

## VIII.

### *Preture e Pretori.*

I pretori sono prescelti di regola tra gli aggiunti giudiziarii più anziani. Offriranno così maggiori guarentigie d'istruzione e di maturità di consiglio, che non se ne fossero tolti tra gli auditori, come disporrebbe la legge italiana, tanto più che, per questa, sarebbe richiesto un solo anno di pratica.

Giudicano in materia civile e commerciale le liti, il cui oggetto non sorpassa l'importo di it. L. 3000.

La maggior pratica degli affari che avranno acquistato secondo il presente progetto, suggerisce che si possa estendere senza pericolo la sfera delle loro attribuzioni in tale materia, anche a vantaggio degli abitanti del rispettivo Distretto.

Conoscono inoltre di tutte indistintamente le cause dipendenti da finita locazione. di tutte le cause per turbativa di possesso, e dispongono intorno a qualsivoglia misura provvisionale o di cauzione in via di urgenza.

In materia penale:

Assumono le iniziative sopra tutti i crimini perpetrati nella loro giurisdizione, meno il caso che venga delegato altro giudice istruttore;

Giudicano sopra tutti i delitti e contravvenzioni, la cui pena non oltrepassa li tre e rispettivamente li sei mesi di carcere, giusta le disposizioni del Codice italiano.

In onoraria giurisdizione:

Conservano le mansioni ad essi attribuite dalle leggi italiane;

Così pure intorno agli appelli e sorveglianza sui conciliatori e intorno alle materie elettorali, di stato civile, ecc.

L'attuale circoscrizione delle Preture nel Veneto sarà conservata giusta quanto si disse più sopra. Nella stessa misura potranno esser ridotte in tutto il Regno, di guisa che il loro Distretto comprenda una popolazione dai 15000 ai 40000 ed anco 50000 abitanti.

Nelle città, sedi di Tribunali provinciali, vi sarà una o più Preture urbane.

I pretori sono assistiti da uno o più giudici aggiunti.

Saranno affatto aboliti li vice-pretori gratuiti, quale un ricordo barocco dei tempi primitivi. Dai vice-pretori gratuiti non è da attendersi generalmente nè pratica negli affari, nè assiduità, nè zelo nel servizio, nè imparzialità, nè integrità, nè secretezza; sono una specie di superfetazione morbosa, che, per effetto di male intesa economia, va ad esercitare una poco felice influenza su tutto il corpo. (*)

(*) Ha fatto chiasso in questi ultimi giorni il seguente aneddoto, di cui il giornalismo si è occupato. Uno sconosciuto si presentò al consigliere d'Appello cavalier Combi, enunciandosi come un vice-pretore del Napoletano, che desideroso di un trasloco nelle Provincie venete, si dirigeva al predetto signor consigliere, affinchè procurasse di essergli utile in tale suo aspiro. Alla risposta del signor Combi, che non avrebbe saputo come giovargli, non essendo qui per anco attivati li vice-pretori, ma che ad ogni modo non vedeva come fosse conveniente a lui, napoletano, trapiantarsi nel Veneto, se al posto di vice-pretore non è concesso alcun emolumento; soggiunse lo sconosciuto: « Lo so benissimo, » veda, ma come ottenessi un trasloco qui, metterei su una piccola bot- » tega, e fra il guadagno di questa e le solite *mancie* (sic!), già mi

Se si vorrà conservare questo titolo, esso sarà applicato all' aggiunto più anziano che in mancanza del pretore ne farà le veci.

I pretori si dividono in due classi:

I. Classe nelle città provinciali ed in alcuni Distretti più importanti, con ital. L. 3500;

II. Classe con ital. L. 3000.

Sarà soggetto di studio il decidere se nelle Preture di prima classe, dove il numero degli aggiunti sarà per permetterlo, si possa istituire un Collegio, nel qual caso prenderanno il titolo di Preture collegiali.

L' importanza delle mansioni affidate ai pretori, il maggior pericolo cui sono esposti a lasciarsi vincere dalle tentazioni, per trovarsi isolati lungi da qualsiasi immediata sorveglianza; la considerazione che in un Distretto forese rappresentano quasi sempre la prima Autorità dello Stato, impongono l'obbligo di metterli in posizione da poter vivere decentemente e conservarsi degni del posto che occupano. Richiamandosi quindi anche alle considerazioni espresse lorchè si versò sulla rimunerazione dei giudici (§ 1, N. 3) si è trovato conveniente di proporre pei pretori il trattamento che hanno sin qui percepito nella misura sopraesposta.

L' esperienza dimostrò che quegli assegni sono appena sufficienti ad una famiglia civile per vivere con decoro e senza debiti.

La Finanza poi si rassicuri che quanto sta per perdere nell' aumento dei salarii, altrettanto e più va a guadagnare colla riduzione del numero delle Preture in tutte

» intende, che rende la carica, potrei camparmela alla meno peggio che » ne' miei paesi ».

Ecco il decoro e la moralità di tali pseudo-magistrati! Sinistre ombre che si protendono pur troppo su tutto l' ordine, di cui per la legge italica fanno parte.

le altre parti del Regno, sull' impianto di quelle della Venezia.

I pretori sono nominati dal Re.

## IX.

### *Aggiunti.*

Gli aggiunti sono presi di regola dagli auditori, e non sono promossi se non dopo aver subìto con pieno successo un rigoroso esame su tutte le materie legali.

Se sono addetti ad una Pretura, prendono il nome di *giudici aggiunti*.

Se ad un Tribunale, con voto deliberativo al pari degli altri giudici, di *giudici sussidiarii*.

Se presso i Tribunali senza voto, di *aggiunti giudiziarii*.

Essi formano tutti insieme due categorie di soldo secondo l' anzianità:

I. Classe 1/2 con ital. L. 2200;

II. Classe 1/2 con ital. L. 1800.

*Gli aggiunti giudiziarii* si occupano delle mansioni di concetto che loro saranno demandate, sia presso i Tribunali che presso il pubblico Ministero cui fossero destinati.

Nelle materie penali fungono da attuarii, sotto la sorveglianza e responsabilità del consigliere da cui dipendono.

Tengono i protocolli delle udienze. Sono nominati dal Ministero sulle proposte della Commissione d' Appello.

## X.

### *Ascoltanti o Uditori.*

Il corpo degli ascoltanti o auditori è il vivaio dei giudici.

Importa quindi al Governo, come alla Società, che

tale Istituto sia posto in grado di dare degli allievi distinti e per intelligenza e per coltura e per moralità.

Col sistema italiano invece sarà un prodigio se siffatta istituzione non diverrà l' accolta dei giovani più inetti, cui sarà unico vanto l' aver consumato qualche anno in trascinarsi su pei banchi dell' Università.

E per vero qual sarà il giovane d' ingegno e di cuore che, sentendosi atto a qualche cosa, abbia l' abnegazione di gettarsi in una carriera senza speranza e senza dignità qual è la giudiziaria nel Regno d' Italia?

Nominato uditore senza compenso di sorta, ei non vede avanti di sè alcun prossimo punto di appoggio ben definito cui possa aspirare. Quello di aggiunto forse o di vice pretore? Ma questi posti, giusta il sistema italiano, non sono affatto retribuiti. Ed ecco il secondo passo che ei farebbe nell'abbracciata carriera senza correspettivo.

Abbiasi in mente che sono specialmente le prospettive dei primi emolumenti quelle che determinano il giovane, e molto più se di famiglia povera, nella scelta della sua carriera. Ora con sì bella prospettiva che il Governo offre agli aspiranti della palestra giudiziaria, cosa sarà per succedere? Succederà che a vestire la toga di giudice non si presenteranno che i rifiuti degli studii avvocateschi e notareschi, gli scarti dei fondaci e dei banchi, in una parola la scoria della società civile.

Interessa quindi, per quanto è possibile, di ostare a tanto disordine, le cui conseguenze possono essere incalcolabili, non tanto rispetto al corpo degli auditori, quanto e più ancora, ai riguardi dell' intero ordine della Magistratura, che tanta parte tiene ed esercita in tutte le classi della società.

Ed ecco in proposito cosa si propone:

Sarà determinato un numero di ascoltanti da di-

stribuirsi a ciascun Tribunale o pubblico Ministero secondo i bisogni del servizio.

A trenta di essi (parlando del Veneto ed in proporzione nelle altre giurisdizioni d'appello) sarà accordato un sussidio di L. 800, preferibilmente a quelli che, per bisogno congiunto a irreprensibile condotta e capacità, se ne rendessero più meritevoli.

Il loro primo aspiro sarà quello di aggiunto. A conseguire tal posto sono necessarii tre anni di pratica nelle materie civili e penali, e gli esami di giudice con buon successo sostenuti.

S'intende, che devono aver percorsi gli studii legali in una Università del Regno.

Li nomina il Ministro sulle proposte della Commissione d'appello.

## XI.

### *Conciliatori.*

L'istituzione dei conciliatori, quale vien costituita dalla legge italiana, sarà conservata.

Vi sarà uno o più conciliatori in ogni città provinciale ed in ogni capo-Distretto; di più vi potrà essere un conciliatore in ogni altro Comune forese di qualche importanza.

Li piccoli Comuni campestri, ove non si trovasse il conciliatore, saranno aggregati per lo scopo della conciliazione al più vicino ove fosse istituito.

Nei Comuni non capi-luogo di Provincia o di Distretto, può esser conciliatore lo stesso sindaco.

I conciliatori sono nominati dal Ministro sulla proposta dei pretori, e rispettive Commissioni d'appello.

Durano in carica tre anni, in capo ai quali possono essere confermati.

Per far fronte alle spese d'Ufficio, e di amanuense

ed anche per impegnarli a maggior zelo; nulla osta che a favore dei conciliatori (che non sono impiegati dello Stato) sia esatta una piccola tassa per ogni convenzione col loro mezzo conchiusa.

Avranno facoltà di *decidere* quelle controversie, il cui oggetto non ecceda le lire 50; del resto sarà mantenuto quanto dispone il capo I della procedura italiana.

Si fa eccezione soltanto circa l'importo, nel caso che durante il mercato tenutosi nel luogo di residenza del conciliatore, insorgessero controversie sopra contratti seguiti a causa e durante il mercato stesso, mentre allora la competenza dei conciliatori, quante volte sia richiesta, non ha limite di sorta riguardo all' importo dell' oggetto controverso, e le *decisioni* col loro mezzo così proferite sono in ogni caso esecutive.

Si tengono ferme del resto le altre disposizioni in argomento della procedura italiana riguardo alla competenza e all' appello.

## XII.

### *Cancellieri.*

Tutti gli atti che si riferiscono al semplice ordine della procedura, come intimazioni, comunicazioni di allegati, o di prove in corso di causa, e così pure gli atti esecutivi di oppignorazione e stima ed altri non irreparabili, vengono ordinati e sorvegliati di regola dal cancelliere, a meno che non insorgessero dubbii e difficoltà, nel qual caso il cancelliere consulta nei Tribunali il presidente, ovvero il consigliere delegato alla sorveglianza delle cancellerie, e nelle Preture i pretori.

Il cancelliere inoltre cura la esazione delle tasse, ne tiene registro e ne rende conto all' Autorità finanziaria.

Ha alla sua dipendenza un numero d' impiegati di

ordine, col titolo di vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti, che lo assistono nelle sue mansioni e si occupano specialmente della tenuta del protocollo degli esibiti, dell'Archivio e delle copie degli atti ulteriori.

Le copie degli atti presentati a protocollo sono sempre preparate dalle parti e prodotte a protocollo coll'atto principale.

Sono nominati dal Ministro, sulla proposta della Commissione d'appello.

Ma il personale subalterno nei Tribunali e Preture viene nominato dalla Commissione di appello.

Saranno mantenuti gli Uffizii di protocollo degli esibiti e di registratura colle norme onde sono presentemente disciplinati.

Le tasse saranno bensì esatte nella Cancelleria, ma versate tutte nella Cassa di finanza; è indecoroso e persino odioso che gl'impiegati giudiziarii esigano dalle parti tasse di qualsiasi specie per impiegarle poi indirettamente o direttamente a loro vantaggio, come porta il sistema italiano.

L'Erario poi assegnerà un fondo fisso per le spese d'Ufficio, acquisto e ristauro mobili, ed aumenterà gli onorarii degli impiegati di cancelleria, perchè possano vivere indipendentemente dagli incerti che per la legge italiana devono eruirsi e ripartirsi tra loro dai civanzi delle tasse di cancelleria.

Il salario dei cancellieri sarà mantenuto nella misura assegnata dal Governo italiano, esclusa la quarta classe; quello degli altri impiegati di cancelleria non sarà mai al disotto di L. 1200.

Sarà mantenuto con parsimonia il sistema degli alunni di cancelleria, dai quali, dopo qualche anno di pratica, si otterranno ottimi impiegati di cancelleria ed uscieri.

Ai più meritevoli potrà accordarsi qualche lieve rimunerazione.

## XIII.

### *Uscieri.*

Gli uscieri dipendono dal cancelliere.

Essi di propria autorità non procedono ad alcun atto d'intimazione, esecuzione od altro, ma ne sono incaricati di volta in volta dal cancelliere.

Ogni atto, che da essi in tal guisa si compie, porterà una tenue tassa a loro favore, commisurata, a seconda della sua importanza e del tempo occorrente ad eseguirlo, come da apposita tabella.

Sarà tolta la pratica che essi facciano le copie degli atti da intimarsi.

Gli uscieri percepiranno dall'Erario dello Stato it. L. 500 a titolo di provvigione.

Sono nominati dalla Commissione d'appello sulla proposta del capo dl Ufficio.

## XIV.

### *Pubblico Ministero.*

Il pubblico Ministero sarà ridotto a' suoi giusti e naturali confini.

La sua ingerenza, meno poche eccezioni. si restringerà agli affari penali.

Negli affari civili il di lui intervento si verificherà allorchè si tratti dei beni dello Stato sia demaniali, che patrimoniali, di assenti o di luoghi pii, ec.

Negli altri affari di parte, torna affatto inutile il di lui intervento; e così dicasi riguardo ai pupilli, al cui interesse veglia il tutore, il consiglio di famiglia ed il pretore come giudice pupillare.

Sarà così risparmiato un inutile spreco di tempo e di personale, ed una certa tal qual diffidenza verso la magistratura giudicante.

Con tale riforma si potrà di molto limitare la pianta degli Ufficii dei pubblici Ministeri.

Conservando pure il rango ai membri del pubblico Ministero che loro riserva la legge italiana, sarà loro tolta ogni ingerenza o sorveglianza sul personale delle Giudicature, il quale ritornerà alla sua naturale dipendenza gerarchica, cioè a quella del rispettivo capo del Giudizio, anche perciò che concerne le informazioni e gli aspiri; nella stessa guisa che spetta al capo del pubblico Ministero la sorveglianza disciplinare del personale addetto al rispettivo Ufficio.

Quanto ai salarii saranno posti a livello di quelli della magistratura giudicante.

I sostituti presso i Tribunali saranno presi dai pretori e dagli aggiunti più idonei.

Per riguardi di economia potranno presso i Tribunali essere istituiti dei sostituti aggiunti col rango di aggiunti giudiziarii.

Questi ultimi saranno nominati dal Ministro; gli altri di rango superiore dal Re, sopra proposta del procuratore generale.

## XV.

### *Avvocati e Procuratori.*

Sarà tolta la distinzione fra avvocati e procuratori. Chi è insignito della qualifica di avvocato esercita promiscuamente ambi gl' incarichi. Siffatto sistema in funzione nel Lombardo-Veneto per tanti anni, non ha prodotto alcun inconveniente, ed anzi la divisione portata dalle leggi italiane fu ed è mai sempre soggetto di disapprovazione o disgusto.

Nessun inconveniente nemmeno si trova nel permettere che gli stessi avvocati possano presentarsi a piatire all'Appello, e, ove sia il caso, alla suprema Corte. Anzi è interesse delle parti, che lo stesso avvocato, il quale ha trattato la causa in prima Istanza, la sostenga anche nelle Istanze superiori. Con ciò maggior sicurezza che l'avvocato si presenti più approfondito nella materia, e nello stesso tempo minori spese per le parti.

Solo, onde impedire che presso i Tribunali superiori si presentino giovani inesperti, o raggiratori, o ciarloni intemperanti, l'avvocato dovrà aver riportato un diploma di idoneità alle discussioni delle cause dinanzi i Tribunali superiori, locchè non si potrà ottenere che dopo cinque anni di pratica incensurata.

A prevenire un altro inconveniente, cioè la indecenza e il disordine delle udienze, le parti dovranno sempre, meno in poche cause sommarie più semplici presso le Preture, farsi rappresentare da avvocato, a meno che non si tratti di chi abbia riportato la laurea dottorale in altra delle Università del Regno, nel qual caso potrà questi sostenere la causa presso la prima Istanza in nome proprio, ed anco se vogliasi, per conto del proprio coniuge, dei figli e genitori ed altri prossimi parenti, escluso qualunque altro.

È necessaria siffatta limitazione allo scopo anco di frenare la malefica influenza e l'audacia sconfinata della pestifera genìa dei contraffacenti, la quale, usufruttando la ignoranza e l'inesperienza delle parti, finisce col tradire il loro interesse, invadendo sfacciatamente l'onorata palestra dagli avvocati con lunghi e dispendiosi studii e tirocinii conquistata, defraudandoli così di que' compensi ai quali hanno incontrastabile ed esclusivo diritto.

## XVI.

*Utile finanziario del proposto sistema.*

*a)* Si disse più sopra che *i giudici devono essere pochi e bene pagati*, ed in ciò sta veramente il segreto di migliorare le sorti della Magistratura italiana, specialmente della prima Istanza e di avvantaggiare ad un tempo il pubblico Erario. L'ordinamento attualmente in vigore nel Regno d'Italia ha il grave vizio di mantenere una miriade d'impiegati mal pagati, e per conseguenza malcontenti, e di caricare esorbitantemente il *budget* dello Stato.

In Lombardia, sotto il cessato Governo, vi erano otto Tribunali, attualmente ve ne sono diecisette. Attivando il sistema italiano anche nella Venezia, i nove Tribunali, attualmente esistenti, diventerebbero, colla stessa proporzione, dieciotto o diecinove; ed a tal cifra appunto conduce la perequazione del Veneto con tutto il resto del Regno sulla base della popolazione.

Lo stesso dicasi delle Preture, le quali, da quasi duemila che sono nel resto del Regno, dovrebbero ridursi, stando al nostro piano, ben al di sotto della metà.

Un dubbio potrebbe forse elevarsi se cioè il proposto piano regga alla dura prova della sesta finanziaria rispetto ai Tribunali provinciali, a motivo del tanto più cospicuo trattamento che si è proposto ai lor funzionarii, in paragone di quello sistemato pei Tribunali civili-correzionali. Benchè tale obbietto, preso così isolatamente, non possa avere un valore assoluto, giudicare dovendosi dei prodotti di una macchina dall'azione del suo complessivo organismo, e non delle singole parti che la compongono, tuttavia, a toglier di mezzo ogni dubbiezza, si uniscono qui sub *A* e *B* due tabelle, dalle quali emerge come anche cotesto scoglio resti vittoriosamente superato dal nostro concetto,

mentre infatti risalta che il r. Erario ( volendo pure per un momento limitare il confronto a quest' unico capo ) andrebbe sempre a risentire qualche vantaggio. Il calcolo si limita alle sole Provincie venete, non tenendo al momento sotto mano elementi precisi per estenderlo d' avvantaggio. Ma da questo dato si può con fondamento arguire del resto.

Oltre al notevole risparmio ritraibile da questa grande riduzione nel numero delle Giudicature di prima Istanza, e massime delle Preture, altri vantaggi economici si conseguirebbero:

*b)* Dall' istituzione di una unica suprema Corte di giustizia e cassazione in luogo delle quattro ora esistenti;

*c)* Dalla riduzione delle Corti d' appello, le quali da dieciotto, con qualche Sezione staccata, che attualmente funzionano nelle Provincie non venete, potranno limitarsi in tutto il Regno intero ad otto o dieci; più forse qualche Sezione staccata;

*d)* Dalla notevole riduzione che potrà praticarsi nel personale del pubblico Ministero, avuto riguardo al minor numero delle sue sedi e alla diminuita sua ingerenza ufficiosa;

*e)* Finalmente dall' incasso, per parte del r. Erario, degli introiti delle cancellerie, introiti, che, giusta le prese informazioni, devono sorpassare di molto gli assegni necessarii per ispese d' Ufficio, ristauro mobili ed altro, i quali dovrebbero, in tal caso, stare a carico del Tesoro dello Stato. Se alle tasse si sostituisse l' applicazione di marche da bollo, l' accennata riforma diverrebbe una conseguenza necessaria.

894



*Tabella A, dimostrante il personale di concetto dei Tribunali e dei relativi onorarii, se si avesse da attivare nelle Provincie venete e mantovana l' ordinamento giudiziario in vigore nel restante del Regno, giusta i dati di ragguaglio offerti in argomento dalla Lombardia.*

*Se nella Lombardia esistono attualmente* N. 17 *Tribunali con un numero di giudici, la cui media può calcolarsi in* 6 1/2 *per ciascuno, nella Venezia e Mantovano sarà da istituirsi N.* 19 *Tribunali, conservando per identica ragione, la stessa media di giudici; onde si avrà il seguente risultato:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenti | 19 | 9 a 5000<br>10 a 4000 | 45,000<br>40,000 | 85,000 | (*)<br>2 a Venezia |
| Vicepresidenti | 8(*) | a 36,000 | ——— | 28,800 | 2 a Verona (come a Brescia)<br>1 a Padova<br>1 a Vicenza<br>1 a Udine<br>1 a Treviso |
| Giudici | 124 | 1/5 (24) a 3500<br>1/5 (24) a 3000<br>3/5 (76) a 2500 | 84,000<br>72,000<br>190,000 | 346,000 | |
| La spesa totale sarebbe di L. | | | | 459,800 | |
| Invece la spesa di contro sarebbe di » | | | | 449,800 | |
| Sicchè si avrebbe l' utile di L. | | | | 10,000 | |

Se l' utile non e grande, dimostra almeno che pei soli Tribunali l' Erario anzichè scapitare, col provvedere ad una più decorosa posizione del personale giudiziario, e quindi alla migliore amministrazione della giustizia, andrebbe a risentire all' opposto un qualche vantaggio, e questo vantaggio riescirà poi abbastanza ragguardevole quando si faccia calcolo del risparmio ben più sensibile che si otterrà colla forte riduzione delle Preture, e più ancora con tutte le altre riforme che vennero riepilogate nell' ultimo capitolo.

*Tabella B, dimostrante il personale di concetto dei Tribunali provinciali e la relativa spesa degli onorarii, qualora si volesse attivato nella Venezia l'organamento proposto col presente progetto.*

| | Presidenti | Vicepresidenti | Consiglieri | Aggiunti | Uditori ed ascoltanti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 1 a 7000 | 2 | 14 | 6 | 16 | |
| Padova | 1 » 6000 | 1 | 11 | 4 | 12 | |
| Vicenza | 1 » » | — | 9 | 4 | 12 | |
| Verona | 1 » 7000 | 1 | 11 | 4 | 12 | |
| Udine | 1 » 6000 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
| Treviso | 1 » » | — | 7 | 3 | 8 | |
| Rovigo | 1 » » | — | 5 | 2 | 6 | |
| Belluno | 1 » » | — | 4 | 2 | 4 | |
| Mantova | 1 » » | — | 4 | 2 | 4 | |
| | | | | | 86<br>30 a L. 800 | L. 24,000 |
| | | | | 31<br>1/3 (10) a 2200<br>2/3 (21) a 1800 | 22,000<br>37,000 | » 59,800 |
| | | | 75<br>1/5 (15) a 4500<br>1/5 (15) a 4000<br>3/5 (45) a 3500 | — 67,500<br>— 60,000<br>— 157,500 | . . . . | » 285,000 |
| | | 5<br>a 5000 | . . . . | . . . . | . . . . | » 25,000 |
| | 9<br>2 a 7000<br>7 a 6000 | 14,000<br>42,000 | . . . . | . . . . | . . . . | » 56,000 |
| | | | | | | L. 449,800 |

Sebbene col piano che si propone, i Tribunali provinciali, al confronto delle attuali mansioni nel Veneto, siano caricati degli appelli dei giudizii civili e penali emanati dalle Preture, e dell' obbligo di fornire i giudici per le Corti d' assisie, tuttavia si è calcolato che il personale enunciato nella tabella *B* sia sufficiente ai bisogni del servizio, stante che sarebbero di converso gli stessi esonerati da tutta l' onoraria giurisdizione, che, giusta le norme italiane in tal parte mantenute, viene

demandata esclusivamente alle Preture; dalla cognizione e giudizio di tutte le liti al disotto delle ital. L. 3000; dalla perpetrazione di gran parte degli atti esecutivi contenziosi, nonchè dai dibattimenti in materia criminale affidati alle Corti d'assisie, e di più sarebbero sollevati dal dovere corrispondere il personale alla rispettiva Pretura urbana, la quale avrebbe una pianta particolare d'impiegati compreso il pretore.

Ad ogni modo, se anche si reputasse necessario di aumentare di qualche consigliere alcuno dei Tribunali, resterebbero sempre i vantaggi derivanti dalla forte riduzione delle Preture e incontrastabilmente poi gli altri indicati sub *b*, *c*, *d* ed *e* del cap. XVI.